



Titolo

Giudizio e responsabilità disciplinare - responsabilità della società – art. 6 CGS – principi generali

Descrizione

La speciale responsabilità prevista dall'art. 6, comma 2, CGS (responsabilità indiretta, presunta, oggettiva o di posizione, a seconda delle ricostruzioni della disciplina, ma comunque responsabilità per fatto altrui, fondata sul cd. principio di precauzione) impone alle società calcistiche di adottare le misure idonee, prima che a sanzionare, a evitare la possibilità della commissione di fatti reputati illeciti dall'ordinamento sportivo e, in tale prospettiva, le onera di scegliere con accortezza i propri tesserati, al fine di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi (CFA, Sez. I, n. 90/2019-2020; CFA, Sez. I, n. 77/2021-2022). Peraltro, il giudice federale non deve automaticamente trasporre nei confronti della società indirettamente responsabile il giudizio di disvalore formulato nei confronti del singolo; e questo soprattutto in fattispecie dove va escluso ogni coinvolgimento nella materiale causalità dell'accaduto, non essendo in alcun modo materialmente riferibile alla stessa società il fatto rimproverato, e in cui anzi la società di appartenenza, oltre a non conseguire alcun vantaggio, è risultata in definitiva danneggiata, sotto molteplici profili, dalla condotta posta in essere dal proprio tesserato (CAF, n. 12/2002-2003; CAF, n. 7/2004-2005; CAF, n. 10/2004-2005; CGF, SS.UU., n. 264/2008-2009; CGF, SS.UU., n. 140/2009-2010; CGF, SS.UU., n. 43/2011-2012; CGF, SS.UU., n. 56/2011-2012; CGF, SS.UU., n. 61/2011-2012; CGF, SS.UU., n. 64/2011-2012; CGF, SS.UU., n. 25/2012-2013; CGF, SS.UU., n. 33/2012-2013; CGF, SS.UU., n. 68/2012-2013; CFA, Sez. I, n. 90/2019-2020; CFA, Sez. I, n. 114/2019-2020; CFA, Sez. I, n. 77/2021-2022). In casi del genere si accentua la natura equitativa del giudizio sportivo (CFA, Sez. I, n. 80/2022-2023). (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che questo indirizzo giurisprudenziale non fosse applicabile in relazione alla gravità dell'illecito commesso: una condotta violenta, estranea all'azione di gioco, che aveva costretto la vittima a un ricovero in ospedale e a un intervento chirurgico per una frattura nasale con lesione dell'orbita oculare. Il disvalore del fatto e il suo radicale contrasto con i più elementari principi di correttezza e lealtà sportiva erano evidenti e non venivano meno per la circostanza che l'aggressione fosse sfuggita all'arbitro dell'incontro e quindi alla competenza del giudice sportivo, che verosimilmente non avrebbe sanzionato la società. Si trattava di circostanza puramente casuale ed estrinseca e non poteva trasformarsi in una attenuante non prevista dall'art. 7 CGS. Quelli ricordati sono principi il cui rispetto, evidentemente, la società non era riuscita a trasmettere al proprio atleta, dal quale neppure aveva mai preso le distanze, cosicché nella fattispecie si configurava anche un sia pur indiretto profilo di rimproverabilità soggettiva dell'addebito. Trovava dunque piena operatività quel principio di precauzione nel quale si scorge la ragione giustificativa della responsabilità delle società calcistiche per i fatti illeciti dei propri tesserati. Nessun rilievo, dunque, era di ostacolo alla piena applicazione dell'art. 12 CGS, là dove indica il criterio cardine per la scelta della tipologia e della misura della sanzione "[n]ella natura e [n]ella gravità dei fatti commessi").

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 103/CFA/2024-2025/B

Presidente

Castiglia

Relatore

Castiglia

Riferimenti normativi

art. 6 CGS; art. 12 CGS; art. 7 CGS

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0103 CFA del 9 maggio 2025 (PF/POL. D. AMC98)